

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4538 del 16/11/2016
Oggetto	Ditta ERCOLE S.R.L. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 22/4/20016 N. 1152 DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI MANUFATTI COMPOSTI A BASE DI MATERIE PLASTICHE ESPANSE E AFFINI, SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBIcato IN COMUNE DI CADEO (PC), STRADA SANT'ANNA n. 10. RETTIFICA
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4665 del 16/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno sedici NOVEMBRE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**DITTA ERCOLE S.R.L. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 22/4/20016 N. 1152 DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI MANUFATTI COMPOSTI A BASE DI MATERIE PLASTICHE ESPANSE E AFFINI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CADEO (PC), STRADA SANT'ANNA N. 10. RETTIFICA**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**Preso atto** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è stata individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1152 del 22/04/2016**, con cui è stato disposto di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta ERCOLE S.R.L. e comprendente i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.

**ATTESO** che nel testo dell'atto (punto 2. della parte dispositiva, relativa alle emissioni in atmosfera) sono stati riscontrati alcuni errori materiali e, precisamente per quanto attiene l'**EMISSIONE N. E1 CALDAIA A METANO – POTENZA 0,93 MW:**

- è stato indicato "monossido di carbonio" al posto di "ossido di zolfo", mentre per quanto riguarda la concentrazione del materiale particolato è stato assegnato un valore di 10 mg/Nm<sup>3</sup> anziché di 5 mg/Nm<sup>3</sup>;
- non è stata menzionata, tra le prescrizioni, la possibilità di esonero dagli autocontrolli all'emissione E1 fermo il rispetto dei limiti di emissione;

**RITENUTO**, sulla base di quanto sopra esposto, di dover disporre la rettifica dell'atto autorizzativo Det. Dir. n. 1567/2016 come segue:

- sostituendo le indicazioni relative ai limiti per l'emissione E1 ivi riportate con quelle sopra indicate;
- inserendo la prescrizione relativa alla possibilità di esonero dagli autocontrolli all'emissione E1 fermo il rispetto dei limiti di emissione;

**RITENUTO** necessario, anche al fine di un maggiore comprensione e leggibilità, sostituire integralmente il punto 2. della parte dispositiva del provvedimento sopra citato;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;

- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

**VISTO inoltre** il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

### **DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

1. **di rettificare** la Determinazione Dirigenziale n. 1152 del 22/4/2016 sostituendo il punto 2. della parte dispositiva del provvedimento come segue:
2. *di stabilire, **per le emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:*

#### **EMISSIONE N. E1 CALDAIA A METANO – POTENZA 0,93 MW**

Portata massima	1500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	240	gg/anno
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Materiale Particellare	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Azoto (NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>

*Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;*

#### **EMISSIONE N. E2 TORRE EVAPORAZIONE**

Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	240	gg/anno
Altezza minima	12	M

#### **EMISSIONE N. E3 PRE-ESPANSIONE + STAMPAGGIO POLISTIRENE**

Portata massima	16000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	240	gg/anno
Altezza minima	12	M
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Composti organici volatili (espressi come C <sub>tot</sub> )	200	mg/Nm <sup>3</sup>

- a) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per **E1**, il gestore può non effettuare autocontrolli a detta emissione essendo utilizzato, come combustibile, **gas metano**;
- b) i camini di emissione E1 ed E3, dovranno essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo U.N.I.10169 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:

- *UNI 10169 per la determinazione delle **portate**, ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;*
  - *UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;*
  - *UNI EN 12619 per la determinazione dei **composti organici volatili** (espressi come Ctot);*
  - *ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto e zolfo**;*
- d) *per la misura del **materiale particellare** la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti oppure il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m<sup>3</sup>;*
- e) *per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;*
- f) *i controlli che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni dovranno avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;*
- g) *la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;*

1. **di dare atto:**

- che, per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, resta fermo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e dalla Determinazione Dirigenziale 1152/2016, in particolare per quanto attiene la durata dell'autorizzazione, che resta fissata al 25/5/2031 (15 anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP);
- il presente provvedimento verrà trasmesso in modalità telematica al SUAP competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**